

Data: 30 dicembre 2021, 12:31:33
Da: CONTRATTI APPALTI CONTENZIOSO-COMUNE VALENZANO <contrattiappalti.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it>
A: ordine@avvocatibari.legalmail.it
 info@ordineavvocati.bari.it
Oggetto: AVVISO ALBO AVVOCATI
Allegati: INVIO ORDINE AVVOCATI BARI.pdf (559.2 KB)
 avviso avvocati.pdf (3.4 MB)
 Schema domanda avvocati.doc (82.8 KB)
 Regolamento Valenzano 2021.pdf (612.0 KB)

In allegato si trasmette comunicazione e relativi allegati

Distinti saluti

ORDINE DEGLI AVVOCATI
 B A R I
 Pervenuto il
 30 DIC. 2021

Prot. N° 11384

Comune di Valenzano

Città Metropolitana di Bari


Servizio Contenzioso

Largo Marconi n. 58 - 70010 Valenzano

Tel 0804607000 - Fax 0804673649

Pec: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it

*Il Comune di Valenzano
 con la presente rinvia gli
 esponenti del gruppo del
 Consiglio.
 Con il Cons. GIACCAZZO
 che si occupa in VASA*





COMUNE DI VALENZANO

Città Metropolitana di Bari

Servizio Contenzioso

Prot. n. 19077

Valenzano, 28.12.2021

All'Ordine degli Avvocati
di Bari

A mezzo pec: ordine@avvocatibari.legalmail.it
info@ordineavvocati.bari.it

Oggetto: elenco di avvocati esterni cui conferire incarichi

Si comunica che questo Ente ha emesso **AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI POTER CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VALENZANO**, a seguito del nuovo regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 05.10.2021.

Si trasmettono, pertanto, i seguenti documenti:

1. avviso per la costituzione di un elenco di avvocati esterni cui poter conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Valenzano;
2. regolamento costituzione elenco avvocati ed affidamento incarichi legali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 43 del 5.10.2021;
3. schema di domanda.

Si precisa che il presente regolamento ha abrogato ogni altro regolamento in materia, già vigente, per cui **tutti gli avvocati interessati dovranno presentare nuova istanza di iscrizione.**

Si prega di darne la massima diffusione agli iscritti.

I professionisti interessati ad essere iscritti nell'Elenco degli Avvocati dovranno far pervenire al protocollo generale dell'Ente, **esclusivamente** a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it, a partire dalle ore 12:00 del 03.01.2022 entro e non oltre le ore 12:00 del 02.02.2022 apposita istanza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Antonella D'Amore

Servizio Contenzioso
Largo Marconi n. 58 - 70010 Valenzano
Tel 0804607000 Fax 0804673649
Pec: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it



COMUNE DI VALENZANO

Città Metropolitana di Bari

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI POTER CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VALENZANO

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05.10.2021

Visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs n. 50/2016 e smi;

RENDE NOTO

che il Comune di Valenzano intende costituire un elenco di Avvocati esterni cui poter attingere per procedere ad eventuali incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio.

L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

<u>Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche)	1 - Urbanistica/Edilizia
	2 - Appalti e concessioni
	3 - Lavori pubblici/Espropri
	4 - Accesso agli atti
	5 - Attività produttive
	6 - Ambiente
	7 - Servizi socio/sanitari e assistenziali
	8 - Altro

<u>Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile).	1 - Risarcimento danni
	2 - Lavori pubblici/Espropri
	3 - Ambiente
	4 - Servizi socio/sanitari e assistenziali
	5 - Diritto societario
	6 -Altro

<u>Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO</u>	Sottosezioni di riferimento
--	-----------------------------

(Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile)	1 - Pubblico impiego
<u>Sezione D - CONTENZIOSO PENALE</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale)	1 - Costituzione di parte civile nei giudizi penali
<u>Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria - Commissione Regionale Tributaria - Cassazione)	- Controversie di natura tributaria
<u>Sezione F - CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace)	1 - Contenzioso civile 2 - Contenzioso penale

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco;
- b) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a 2 (due) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nella sezione del contenzioso di competenza del giudice di pace;
- c) Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- d) Godimento dei diritti civili e politici;
- e) Capacità a contrarre con la P.A.;
- f) l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- g) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- h) Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni e/o nei confronti di privati, nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro rilevabile nel curriculum vitae e professionale.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Valenzano. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, vengono immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo, su domanda del professionista interessato, in ordine alfabetico, con l'indicazione delle sotto-sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
 - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Valenzano o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato ;
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel regolamento e delle previsioni del codice etico e comportamentale approvato con deliberazione della G.C. 16/2014 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) l'impegno, in caso di nomina, a rendere all'Ente, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o pagamento onorari, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

L'avvenuto inserimento nell'elenco non comporta assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

Al momento del conferimento dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base della relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia *ratione materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.

Il responsabile del servizio Contenzioso procede all'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, in ordine di arrivo delle domande di partecipazione all'avviso pubblico.

Tuttavia, può derogarsi all'individuazione del professionista secondo l'ordine di arrivo delle domande in presenza di controversie di natura o difficoltà particolare o per controversie di valore superiore ad € 5.000,00; in tal caso, la scelta è effettuata in considerazione della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze (sottosezione di iscrizione) o risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (impugnazioni, opposizioni, ecc.) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice etico e comportamentale dell'ente.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti, anche non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. In tal caso, la determinazione del corrispettivo può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall'art. 7, previa verifica di congruità.

Corrispettivo. Contratto di patrocinio

Il compenso al professionista esterno sarà determinato con riferimento ai parametri di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014, calcolato al valore minimo di ciascuna fase, così come definito nell'art. 4 co. 1 del DM 55/2014, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.

Laddove il giudizio dovesse, per qualsiasi motivo, concludersi anteriormente alla sentenza, il compenso pattuito sarà ridotto tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.

In caso di rinuncia all'incarico da parte del legale o a revoca del mandato, il compenso pattuito sarà ridotto tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.

In caso di mancata iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attore, al legale incaricato spetterà alcun unicamente il compenso per "studio controversia".

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso, se superiore a quello pattuito, spetterà per intero all'Avvocato incaricato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate - l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Cancellazione dall'elenco

È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
5. su istanza del richiedente;
6. siano rimasti privi di copertura assicurativa;
7. abbiano assunto incarichi defensionali contro il Comune di Valenzano.

Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un " Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.


Presentazione della domanda

I professionisti interessati ad essere iscritti nell'Elenco degli Avvocati dovranno far pervenire al protocollo generale dell'Ente, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it , a partire dalle ore 12:00 del 03.01.2022 entro e non oltre le ore 12:00 del 02.02.2022 apposita istanza.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine.

Valenzano, 28.12.2021

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Dot.ssa Antonella D'Amore



Al Responsabile del Servizio Contenzioso
del Comune di Valenzano

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'elenco Avvocati del Comune di Valenzano per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio.

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via _____, n. _____, cittadino _____, Codice fiscale: _____, P. Iva _____ in qualità di singolo professionista/titolare dello studio associato _____, con studio in _____ Via _____, n. _____, telefono: _____, fax: _____, email _____ in nome e per conto proprio e/o dello studio associato _____, i cui componenti sono _____;

FA ISTANZA

di iscrizione nell'Elenco degli Avvocati del Comune di Valenzano per il conferimento di incarichi professionali per la difesa nelle seguenti **sottosezioni (max. 2):**

<u>Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche)	1 - Urbanistica/Edilizia
	2 -Appalti e concessioni
	3 - Lavori pubblici/Espropri
	4 - Accesso agli atti
	5 - Attività produttive
	6 - Ambiente
	7 - Servizi socio/sanitari e assistenziali
	8 - Altro

<u>Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile).	1 - Risarcimento danni
	2 - Lavori pubblici/Espropri
	3 - Ambiente
	4 - Servizi socio/sanitari e assistenziali
	5 - Diritto societario
	6 -Altro

<u>Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO</u>	Sottosezioni di riferimento
---	------------------------------------

(Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile)	1 - Pubblico impiego
---	----------------------

<u>Sezione D - CONTENZIOSO PENALE</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale)	1 - Costituzione di parte civile nei giudizi penali

<u>Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria – Commissione Regionale Tributaria – Cassazione)	- Controversie di natura tributaria

<u>Sezione F - CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace)	1 - Contenzioso civile
	2 - Contenzioso penale

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di aver preso visione dell'Avviso Pubblico e del Regolamento della costituzione dell'elenco di avvocati e di affidamento di incarichi legali del Comune di Valenzano;
- di essere iscritto all'albo degli Avvocati del Foro di _____ al n. _____ dal _____;
- di essere iscritto all'Albo Speciale per il patrocinio davanti le Giurisdizioni Superiori dal _____;
- L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Il possesso della cittadinanza italiana;
- Il godimento dei diritti civili e politici;
- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- L'assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- ☐ L'esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni e/o nei confronti di privati, nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro rilevabile nel curriculum vitae e professionale;
- ☐ Di non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Valenzano o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
- ☐ Di accettare di tutte le disposizioni contenute nel regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 5.10.2021 e delle previsioni del codice di comportamento approvato con deliberazione C.C. n. 16/2004 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- ☐ L'impegno, in caso di nomina, a rendere all'Ente, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o pagamento onorari, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

Si allegano:

- ☐ Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- ☐ Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Li, _____

(Firma professionista/ titolare studio associato)



COMUNE DI VALENZANO

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI ED AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 43 del 5.10.2021

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Valenzano degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed ai collegi arbitrali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali non rese in preparazione di uno dei procedimenti di cui precedente comma, e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 2 Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche)	1 - Urbanistica/Edilizia
	2 - Appalti e concessioni
	3 - Lavori pubblici/Espropri
	4 - Accesso agli atti
	5 - Attività produttive
	6 - Ambiente
	7 - Servizi socio/sanitari e assistenziali
	8 - Altro

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile).	1 - Risarcimento danni
	2 - Lavori pubblici/Espropri
	3 - Ambiente
	4 - Servizi socio/sanitari e assistenziali
	5 - Diritto societario
	6 -Altro

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile)	1 - Pubblico impiego

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale)	1 - Costituzione di parte civile nei giudizi penali

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria – Commissione Regionale Tributaria – Cassazione)	- Controversie di natura tributaria

Sezione F - CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace)	1 - Contenzioso civile
	2 - Contenzioso penale

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Contenzioso, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione biennale, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

2. I nominativi dei professionisti richiedenti, effettuate le preliminari verifiche e ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

3. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco;
- b) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a 2 (due) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nella sezione del contenzioso di competenza del giudice di pace;
- c) Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- d) Godimento dei diritti civili e politici;
- e) Capacità a contrarre con la P.A.;
- f) l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- g) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- h) Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni e/o nei confronti di privati, nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro rilevabile nel curriculum vitae e professionale.

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Valenzano. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, vengono immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4 Iscrizione nell'Elenco

1.L'iscrizione all'elenco ha luogo, su domanda del professionista interessato, in ordine alfabetico, con l'indicazione delle sotto-sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2.L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

- L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- Godimento dei diritti civili e politici;

- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni

- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Valenzano o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato e di accettazione della previsione che prevede l'immediata cancellazione dall'Elenco in caso di assunzione di tali incarichi;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice etico e comportamentale approvato con deliberazione della GC. 16/2014 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) l'impegno a rendere, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari, oneri per l'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

f) Copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 12 L. 247/2012.

3.L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4.Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base della relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia *ratione materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.

2. Il responsabile del servizio Contenzioso procede all'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, in ordine di arrivo delle domande di partecipazione all'avviso pubblico.

3.Tuttavia, può derogarsi all'individuazione del professionista secondo l'ordine di arrivo delle domande in presenza di controversie di natura o difficoltà particolare o per controversie di valore superiore ad € 5.000.00; in tal caso, la scelta è effettuata in considerazione della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze (sottosezione di iscrizione) o risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (impugnazioni, opposizioni, ecc.) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice etico e comportamentale dell'ente.

4. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti, anche non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. In tal caso, la determinazione del corrispettivo può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall'art. 7, previa verifica di congruità.

5. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice etico e comportamentale approvato dall'Ente con deliberazione della G.M. n. 16/2014, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 3.2 del citato codice, nonché dal piano Triennale di Prevenzione della corruzione.

6. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.

7. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

8. Non possono essere affidati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6 Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 come disposto nel successivo articolo;

c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

d) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;

e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio il rischio di soccombenza - all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per via telematica.

f) in caso di esito anche parzialmente negativo del giudizio, obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale;

h) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 7 Corrispettivo. Contratto di patrocinio

1. Il compenso al professionista esterno sarà determinato con riferimento ai parametri di cui alle tabelle forensi allegata al DM n. 55/2014, calcolato al valore minimo di ciascuna fase, così come definito nell'art. 4 co. 1 del DM 55/2014, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
2. Laddove il giudizio dovesse, per qualsiasi motivo, concludersi anteriormente alla sentenza, il compenso pattuito sarà ridotto tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.
3. In caso di rinuncia all'incarico da parte del legale o a revoca del mandato, il compenso pattuito sarà ridotto tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.
4. In caso di mancata iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attore, al legale incaricato spetterà unicamente il compenso per "studio controversia".
5. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso, se superiore a quello pattuito, spetterà per intero all'Avvocato incaricato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate - l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare. Il responsabile del Servizio Contenzioso provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.
7. Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo, pari all'importo della fase "studio controversia" ed un fondo spese ove vi sia necessità di sostenere spese propedeutiche alla fase iniziale (Contributo Unico, costo notifiche, spese domiciliazione, ecc.).
8. Non sono riconosciute spese di trasferta, domiciliazione o rimborso spese a qualsiasi titolo, per i giudizi nell'ambito del distretto giurisdizionale della Corte di Appello di Bari, anche se il professionista ha il proprio studio fuori dal distretto.

ART. 8 Cancellazione dall'elenco

1. È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
5. su istanza del richiedente;
6. siano rimasti privi di copertura assicurativa;
7. abbiano assunto incarichi defensionali contro il Comune di Valenzano.

2. Nei casi previsti nei nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7 la cancellazione dall'Elenco viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 9 Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.

ART. 10 Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Responsabile Contenzioso, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

ART. 12

Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione e sostituisce il Regolamento approvato con delibera della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 1 del 31.01.2018.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni eventualmente con esso contrastanti.

ART. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

info@ordineavvocati.bari.it

Da: CONTRATTI APPALTI CONTENZIOSO-COMUNE VALENZANO
<contrattiappalti.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it>
Inviato: giovedì 30 dicembre 2021 12:32
A: ordine@avvocatibari.legalmail.it; info@ordineavvocati.bari.it
Oggetto: AVVISO ALBO AVVOCATI
Allegati: INVIO ORDINE AVVOCATI BARI.pdf; avviso avvocati.pdf; Schema domanda avvocati.doc; Regolamento Valenzano 2021.pdf


In allegato si trasmette comunicazione e relativi allegati
Distinti saluti

Comune di Valenzano
Città Metropolitana di Bari
Servizio Contenzioso
Largo Marconi n. 58 - 70016 Valenzano
Tel 0804607000 - Fax 0804673649
Pec: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it

ORDINE DEGLI AVVOCATI
B A R I
Pervenute 11
03 GEN. 2022

Prot. N° 11384

PROT. 30-12-21

Neri Pascenti




COMUNE DI VALENZANO

Città Metropolitana di Bari

Servizio Contenzioso

Prot. n. 19077

Valenzano, 28.12.2021

All'Ordine degli Avvocati
di Bari

A mezzo pec: ordine@avvocatibari.legalmail.it
info@ordineavvocati.bari.it

Oggetto: elenco di avvocati esterni cui conferire incarichi

Si comunica che questo Ente ha emesso **AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI POTER CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VALENZANO**, a seguito del nuovo regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 05.10.2021.

Si trasmettono, pertanto, i seguenti documenti:

1. avviso per la costituzione di un elenco di avvocati esterni cui poter conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Valenzano;
2. regolamento costituzione elenco avvocati ed affidamento incarichi legali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 43 del 5.10.2021;
3. schema di domanda.

Si precisa che il presente regolamento ha abrogato ogni altro regolamento in materia, già vigente, per cui **tutti gli avvocati interessati dovranno presentare nuova istanza di iscrizione.**

Si prega di darne la massima diffusione agli iscritti.

I professionisti interessati ad essere iscritti nell'Elenco degli Avvocati dovranno far pervenire al protocollo generale dell'Ente, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it, a partire dalle ore 12:00 del 03.01.2022 entro e non oltre le ore 12:00 del 02.02.2022 apposita istanza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
dot.ssa Antonella Di Amore

Servizio Contenzioso
Largo Marconi n. 58 - 70010 Valenzano
Tel 0804607000 Fax 0804673649
Pec: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it



COMUNE DI VALENZANO

Città Metropolitana di Bari

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI POTER CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VALENZANO

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05.10.2021

Visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs n. 50/2016 e smi;

RENDE NOTO

che il Comune di Valenzano intende costituire un elenco di Avvocati esterni cui poter attingere per procedere ad eventuali incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio.

L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

<u>Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche)	1 - Urbanistica/Edilizia
	2 - Appalti e concessioni
	3 - Lavori pubblici/Espropri
	4 - Accesso agli atti
	5 - Attività produttive
	6 - Ambiente
	7 - Servizi socio/sanitari e assistenziali
	8 - Altro

<u>Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile).	1 - Risarcimento danni
	2 - Lavori pubblici/Espropri
	3 - Ambiente
	4 - Servizi socio/sanitari e assistenziali
	5 - Diritto societario
	6 -Altro

<u>Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO</u>	Sottosezioni di riferimento
--	-----------------------------

(Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile)	1 - Pubblico impiego
---	----------------------

<u>Sezione D - CONTENZIOSO PENALE</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale)	1 - Costituzione di parte civile nei giudizi penali

<u>Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria - Commissione Regionale Tributaria - Cassazione)	- Controversie di natura tributaria

<u>Sezione F - CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace)	1 - Contenzioso civile
	2 - Contenzioso penale

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco;
- b) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a 2 (due) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nella sezione del contenzioso di competenza del giudice di pace;
- c) Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- d) Godimento dei diritti civili e politici;
- e) Capacità a contrarre con la P.A.;
- f) l'insussistenza di cause di inconfirmità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- g) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- h) Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni e/o nei confronti di privati, nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro rilevabile nel curriculum vitae e professionale.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Valenzano. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, vengono immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo, su domanda del professionista interessato, in ordine alfabetico, con l'indicazione delle sotto-sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
 - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Valenzano o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato ;
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel regolamento e delle previsioni del codice etico e comportamentale approvato con deliberazione della G.C. 16/2014 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) l'impegno, in caso di nomina, a rendere all'Ente, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o pagamento onorari, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

L'avvenuto inserimento nell'elenco non comporta assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

Al momento del conferimento dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base della relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia *ratione materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.

Il responsabile del servizio Contenzioso procede all'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, in ordine di arrivo delle domande di partecipazione all'avviso pubblico.

Tuttavia, può derogarsi all'individuazione del professionista secondo l'ordine di arrivo delle domande in presenza di controversie di natura o difficoltà particolare o per controversie di valore superiore ad € 5.000,00; in tal caso, la scelta è effettuata in considerazione della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze (sottosezione di iscrizione) o risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (impugnazioni, opposizioni, ecc.) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice etico e comportamentale dell'ente.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti, anche non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. In tal caso, la determinazione del corrispettivo può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall'art. 7, previa verifica di congruità.

Corrispettivo. Contratto di patrocinio

Il compenso al professionista esterno sarà determinato con riferimento ai parametri di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014, calcolato al valore minimo di ciascuna fase, così come definito nell'art. 4 co. 1 del DM 55/2014, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.

Laddove il giudizio dovesse, per qualsiasi motivo, concludersi anteriormente alla sentenza, il compenso pattuito sarà ridotto tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.

In caso di rinuncia all'incarico da parte del legale o a revoca del mandato, il compenso pattuito sarà ridotto tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.

In caso di mancata iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attore, al legale incaricato spetterà alcun unicamente il compenso per "studio controversia".

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso, se superiore a quello pattuito, spetterà per intero all'Avvocato incaricato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate - l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Cancellazione dall'elenco

È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
5. su istanza del richiedente;
6. siano rimasti privi di copertura assicurativa;
7. abbiano assunto incarichi defensionali contro il Comune di Valenzano.

Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.

Presentazione della domanda

I professionisti interessati ad essere iscritti nell'Elenco degli Avvocati dovranno far pervenire al protocollo generale dell'Ente, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it, a partire dalle ore 12:00 del 03.01.2022 entro e non oltre le ore 12:00 del 02.02.2022 apposita istanza.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine.

Valenzano, 28.12.2021

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Dot.ssa Antonella D'Amore



Al Responsabile del Servizio Contenzioso
del Comune di Valenzano

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'elenco Avvocati del Comune di Valenzano per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio.

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via _____, n. _____, cittadino _____, Codice fiscale: _____, P. Iva _____ in qualità di singolo professionista/titolare dello studio associato _____, con studio in _____ Via _____, n. _____, telefono: _____, fax: _____, email _____ in nome e per conto proprio e/o dello studio associato _____, i cui componenti sono _____:

FA ISTANZA

di iscrizione nell'Elenco degli Avvocati del Comune di Valenzano per il conferimento di incarichi professionali per la difesa nelle seguenti sottosezioni sezioni (max. 2):

ha formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Sottolineato

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	Sottosezioni di riferimento
Avvocati e procuratori presso le amministrazioni, Anagrafe, T.A.R., Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiori delle Act. pubbliche	1 - Litigazione/Edilizia
	2 - Appalti e concessioni
	3 - Lavori pubblici/Impianti
	4 - Accesso agli atti
	5 - Attività produttive
	6 - Ambiente
	7 - Servizi sociali/sanitari/esistenziali
	8 - Altri

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,27 cm, Nessun elenco puntato o numerato

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE	Sottosezioni di riferimento
Avvocati e procuratori presso le Anagrafe, Comuni, Tribunali, Corti di Appello e Cassazione Civile	1 - Risarcimento danni
	2 - Lavori pubblici/Impianti
	3 - Ambiente
	4 - Servizi sociali/sanitari/esistenziali
	5 - Diritto societario
6 - Altri	

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,27 cm, Nessun elenco puntato o numerato

Sezione C - CONTENZIOSO LAZARISTICO	Sottosezioni di riferimento
-------------------------------------	-----------------------------

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile	1. Pubblicità impresa
--	-----------------------

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,27 cm, Nessun elenco puntato o numerato

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE	Sottosezioni di riferimento
Assistenza e patrocinio presso Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Penale	1. Costituzione di parte civile 2. Impugnazione penale

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,27 cm, Nessun elenco puntato o numerato

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Sottosezioni di riferimento
Assistenza e patrocinio presso Commissione Provinciale - Tribunale - Commissione Regionale - Tribunale - Cassazione	1. Contenzioso di prima istanza tributaria

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,27 cm, Nessun elenco puntato o numerato

Sezione F - CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE	Sottosezioni di riferimento
Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace	1. Contenzioso civile 2. Contenzioso penale

Formattato: Nessun elenco puntato o numerato

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Assistenza e patrocinio presso le magistrature amministrative: C.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche;

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile;

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO - Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile;

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE - Assistenza e patrocinio presso Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Penale;

Sezione E - GIOVANI AVVOCATI suddivisa in due sezioni;

Sezione F - CONTENZIOSO CIVILE - Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace;

Sezione G - CONTENZIOSO PENALE - Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace;

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di aver preso visione dell'Avviso Pubblico e del Regolamento della costituzione dell'elenco di avvocati e di affidamento di incarichi legali del Comune di Valenzano;

di essere iscritto all'albo degli Avvocati del Foro di _____ al n. _____ dal _____;

di essere iscritto all'Albo Speciale per il patrocinio davanti le Giurisdizioni Superiori dal _____;

L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Il possesso della cittadinanza italiana;

Il godimento dei diritti civili e politici;

L'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

L'assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

L'esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni e/o nei confronti di privati, nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro rilevabile nel curriculum vitae e professionale;

Di non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Valenzano o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;

Di accettare di tutte le disposizioni contenute nel regolamento, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con il potere del Consiglio Comunale n. 13 del 5.10.2021 e del 31.01.2018, e delle previsioni del codice di comportamento approvato con deliberazione C.C. n. 16/2004 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

L'impegno, in caso di nomina, a rendere all'Ente, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o pagamento onorari, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

Si allegano:

- Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Lì, _____

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

(Firma professionista/ titolare studio associato)



COMUNE DI VALENZANO

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI ED AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 43 del 5.10.2021

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Valenzano degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed ai collegi arbitrali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali non rese in preparazione di uno dei procedimenti di cui precedente comma, e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 2 Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche)	1 - Urbanistica/Edilizia
	2 - Appalti e concessioni
	3 - Lavori pubblici/Espropri
	4 - Accesso agli atti
	5 - Attività produttive
	6 - Ambiente
	7 - Servizi socio/sanitari e assistenziali
	8 - Altro

<u>Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile).	1 - Risarcimento danni
	2 - Lavori pubblici/Espropri
	3 - Ambiente
	4 - Servizi socio/sanitari e assistenziali
	5 - Diritto societario
	6 - Altro

<u>Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile)	1 - Pubblico impiego

<u>Sezione D - CONTENZIOSO PENALE</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale)	1 - Costituzione di parte civile nei giudizi penali

<u>Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria - Commissione Regionale Tributaria - Cassazione)	- Controversie di natura tributaria

<u>Sezione F - CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE</u>	Sottosezioni di riferimento
(Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace)	1 - Contenzioso civile
	2 - Contenzioso penale

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Contenzioso, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione biennale, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

2. I nominativi dei professionisti richiedenti, effettuate le preliminari verifiche e ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

3. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco;
- b) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a 2 (due) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nella sezione del contenzioso di competenza del giudice di pace;
- c) Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- d) Godimento dei diritti civili e politici;
- e) Capacità a contrarre con la P.A.;
- f) l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- g) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- h) Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni e/o nei confronti di privati, nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro rilevabile nel curriculum vitae e professionale.

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Valenzano. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, vengono immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4 Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo, su domanda del professionista interessato, in ordine alfabetico, con l'indicazione delle sotto-sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

- L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- Godimento dei diritti civili e politici;

- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni

- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Valenzano o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato e di accettazione della previsione che prevede l'immediata cancellazione dall'Elenco in caso di assunzione di tali incarichi;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice etico e comportamentale approvato con deliberazione della GC. 16/2014 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) l'impegno a rendere, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari, oneri per l'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

f) Copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 12 L. 247/2012.

3.L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4.Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base della relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia *ratione materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.

2. Il responsabile del servizio Contenzioso procede all'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, in ordine di arrivo delle domande di partecipazione all'avviso pubblico.

3.Tuttavia, può derogarsi all'individuazione del professionista secondo l'ordine di arrivo delle domande in presenza di controversie di natura o difficoltà particolare o per controversie di valore superiore ad € 5.000,00; in tal caso, la scelta è effettuata in considerazione della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze (sottosezione di iscrizione) o risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (impugnazioni, opposizioni, ecc.) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice etico e comportamentale dell'ente.

4. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti, anche non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. In tal caso, la determinazione del corrispettivo può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall'art. 7, previa verifica di congruità.

5. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice etico e comportamentale approvato dall'Ente con deliberazione della G.M. n. 16/2014, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 3.2 del citato codice, nonché dal piano Triennale di Prevenzione della corruzione.

6. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.

7. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

8. Non possono essere affidati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6 Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 come disposto nel successivo articolo;

c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

d) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;

e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio il rischio di soccombenza - all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per via telematica.

f) in caso di esito anche parzialmente negativo del giudizio, obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale;

h) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 7 Corrispettivo. Contratto di patrocinio

1. Il compenso al professionista esterno sarà determinato con riferimento ai parametri di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014, calcolato al valore minimo di ciascuna fase, così come definito nell'art. 4 co. 1 del DM 55/2014, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
2. Laddove il giudizio dovesse, per qualsiasi motivo, concludersi anteriormente alla sentenza, il compenso pattuito sarà ridotto tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.
3. In caso di rinuncia all'incarico da parte del legale o a revoca del mandato, il compenso pattuito sarà ridotto tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.
4. In caso di mancata iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attore, al legale incaricato spetterà alcun unicamente il compenso per "studio controversia".
5. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso, se superiore a quello pattuito, spetterà per intero all'Avvocato incaricato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate - l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare. Il responsabile del Servizio Contenzioso provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.
7. Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo, pari all'importo della fase "studio controversia" ed un fondo spese ove vi sia necessità di sostenere spese propedeutiche alla fase iniziale (Contributo Unico, costo notifiche, spese domiciliazione, ecc.).
8. Non sono riconosciute spese di trasferta, domiciliazione o rimborso spese a qualsiasi titolo, per i giudizi nell'ambito del distretto giurisdizionale della Corte di Appello di Bari, anche se il professionista ha il proprio studio fuori dal distretto.

ART. 8 Cancellazione dall'elenco

1. È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
5. su istanza del richiedente;
6. siano rimasti privi di copertura assicurativa;
7. abbiano assunto incarichi defensionali contro il Comune di Valenzano.

2. Nei casi previsti nei nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7 la cancellazione dall'Elenco viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 9 Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.

ART. 10 Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Responsabile Contenzioso, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

ART. 12

Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione e sostituisce il Regolamento approvato con delibera della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 1 del 31.01.2018.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni eventualmente con esso contrastanti.

ART. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.